

Responsabilità per i debiti ereditari

written by Redazione | 10/06/2022



Chi paga i debiti del defunto e come si dividono tra i vari coeredi? Quali debiti non vanno pagati?

L'accettazione dell'eredità, sia che intervenga in forma esplicita che tacita, comporta l'assunzione di tutti i debiti del defunto. Peraltro, non può essere revocata: non sono cioè ammessi ripensamenti. Ecco perché la legge dà ben dieci anni agli eredi per poter prendere questa delicata decisione. Una decisione dalla quale dipende quindi la **responsabilità per i debiti ereditari**. Ma in che momento si assume tale responsabilità e in che termini pesa su ciascun coerede? In altre parole, fino a che limite ogni erede risponde dei debiti del defunto? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Chi ha la responsabilità per i debiti

ereditari?

A dover pagare i debiti ereditari sono solo gli **eredi**, cioè coloro che hanno **accettato l'eredità**. Si tenga tuttavia conto che l'accettazione può essere frutto di una dichiarazione espressa (fatta dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale) oppure di un comportamento concludente, che manifesti indirettamente tale intenzione (ad esempio la vendita di uno dei beni dell'asse ereditario, la riscossione dei crediti del defunto, la voltura di un immobile e via dicendo).

Non è responsabile dei debiti ereditari chi ha ricevuto delle donazioni dal defunto quando questi era ancora in vita.

Quanto invece ai legatari - coloro cioè che, pur citati nel testamento, non acquisiscono una quota del patrimonio del defunto ma uno specifico bene - questi rispondono dei debiti, nei limiti del valore del bene ricevuto, solo a patto che i creditori non siano riusciti a recuperare quanto loro dovuto dagli eredi.

Quando scatta la responsabilità per i debiti ereditari?

La responsabilità per i debiti ereditari scatta nel momento stesso dell'**accettazione dell'eredità**. Invece, la denuncia di successione non ha alcun valore, essendo un adempimento di carattere fiscale che non implica accettazione dell'eredità e quindi acquisizione dei debiti.

Prima dell'accettazione, gli eredi vengono definiti "chiamati all'eredità" (ossia "eredi potenziali"): ad essi pertanto non possono rivolgersi i creditori in quanto non tenuti a pagare i debiti del defunto. Ogni richiesta - anche in via giudiziale - fatta a chi non ha ancora manifestato l'intenzione di accettare l'eredità è priva di valore e va respinta.

Come si ripartisce la responsabilità per i debiti ereditari?

Ciascun coerede è responsabile dei debiti del defunto solo in proporzione alla propria quota di eredità. Ad esempio, un erede al 33%, dovrà pagare solo un terzo

dei debiti caduti in successione.

Questo significa che se uno degli eredi non paga la propria quota, i creditori non potranno chiederla agli altri coeredi i quali non rischiano quindi nulla in caso di morosità altrui.

Questa regola vale anche per i debiti con il Fisco o per le cartelle esattoriali. Fanno eccezione solo **l'imposta sui redditi** (Irpef, Ires) e **l'imposta sulle successioni** per le quali vige il principio della solidarietà passiva: in buona sostanza, il Fisco può pretendere l'intero importo da ciascun singolo erede. Sul punto, consigliamo l'articolo [Debiti fiscali e solidarietà tributaria degli eredi](#).

Quando non c'è responsabilità per i debiti ereditari?

Gli eredi rispondono di tutti i debiti del defunto che non sono ancora caduti in prescrizione.

Non passano mai agli eredi i seguenti debiti:

- multe stradali;
- sanzioni amministrative;
- sanzioni penali;
- sanzioni tributarie (le imposte invece sono dovute);
- debiti di gioco;
- mantenimento ad ex coniuge;
- mantenimento dei figli;
- obbligazioni personali (ad esempio un contratto fondato sulle particolari capacità del defunto, come la realizzazione di un libro o di un quadro).

Dinanzi quindi a una cartella esattoriale notificata agli eredi per multe e altre sanzioni è possibile chiedere lo sgravio.

Quando la richiesta di pagamento del creditore è illegittima?

Il creditore che voglia riscuotere i propri crediti deve inviare un atto di diffida in cui,

oltre a interrompere la prescrizione, chiede il pagamento delle somme che gli sono dovute, informando di ciò coloro che hanno accettato l'eredità. Tale atto però:

- se notificato nel primo anno dalla morte del debitore, va inviato presso l'ultima residenza del defunto e indirizzato a tutti gli eredi impersonalmente, senza quindi dover indicare il loro nome e cognome (ad esempio: «Eredi del sig. Mario Rossi»);
- se notificato dopo l'anno dalla morte del debitore, va inviato presso la residenza di ciascun singolo erede con l'indicazione del rispettivo nome e cognome.

Ripartizione interna dei debiti tra i coeredi

Come anticipato, i coeredi devono partecipare al pagamento dei debiti in proporzione delle rispettive quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Ne consegue che i creditori possono agire nei confronti di ciascun coerede non per l'intero debito ma solo per la parte proporzionale alla quota.

Ciascun coerede è, in definitiva, responsabile soltanto in proporzione della propria quota. Tuttavia, il testatore può disporre che i debiti siano posti, ad esempio, a carico di uno o di alcuni soltanto dei coeredi. Tale previsione, tuttavia, ha effetto solo tra i coeredi in quanto il testatore non può derogare alla responsabilità dei coeredi nei rapporti esterni con i creditori ereditari. Quindi, in assenza di previsioni del testatore, gli eredi rispondono dei debiti del *de cuius* secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere.

Invece, per quanto riguarda la **ripartizione dei crediti** del defunto, questi non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in proporzione alla quota, ma cadono in comunione. Da ciò deriva che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota.

Che succede se un erede paga di più?

Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui spettante può chiedere il rimborso agli altri coeredi: a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota.